

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1834 e 4051-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834)

d'iniziativa dei senatori BOCO, D'ONOFRIO, PIERONI,
FOLLONI, MARINO, SPERONI e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (4051)

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, BASINI, BIASCO, CONTESTABILE, DANIELI, GAWRONSKI, MAGLIOCCHETTI, MANCA, PALOMBO, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, TONIOLLI e VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo proposto dalla Commissione	»	7
Testo del disegno di legge n. 1834, d'iniziativa dei senatori Boco ed altri	»	10
Testo del disegno di legge n. 4051, d'iniziativa dei senatori La Loggia ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 1834 fu presentato in Senato il 6 dicembre 1996 da alcuni senatori, tra cui sei presidenti di Gruppi della maggioranza e dell'opposizione. Sull'onda della commozione e dello sdegno suscitati, soprattutto, da quel che era avvenuto in Bosnia e da quel che continuava ad avvenire nella regione dei Grandi Laghi, i proponenti ritengono necessario introdurre anche in Italia una incentivazione dei contributi versati dai privati all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR).

Si trattava di estendere a quest'agenzia dell'ONU un meccanismo di deducibilità già previsto per altre finalità, ugualmente degne di apprezzamento, e che non ha certo prodotto effetti sconvolgenti sul gettito fiscale. Peraltro i limiti previsti (2 milioni di lire per le persone fisiche e il 2 per cento del reddito per le persone giuridiche) e la progressiva riduzione della quota deducibile indussero i proponenti a limitare la copertura finanziaria a 500 milioni di lire, che non furono giudicati congrui dalla Commissione bilancio, programmazione economica.

Successivamente, il 27 maggio 1999, i senatori La Loggia, Maceratini e D'Onofrio – assieme a numerosi altri colleghi dei Gruppi da loro presieduti – hanno presentato un disegno di legge di contenuto analogo (Atto Senato 4051), che però prevede una

copertura finanziaria di 8 miliardi di lire a decorrere dal 1999. Si è così tenuto conto delle critiche rivolte al precedente disegno di legge, nonché della gravissima situazione determinatasi nel vicino Kosovo, proprio nelle settimane in cui il disegno di legge veniva predisposto.

La 5ª Commissione non si è potuta esprimere sulla sua copertura finanziaria, poiché il Governo non ha presentato nei tempi previsti la relazione tecnica, richiesta dalla medesima Commissione.

Preso atto di tale situazione, la Commissione affari esteri ha approvato all'unanimità un testo unificato, in cui la clausola di copertura è tratta dal disegno di legge n. 4051. Questo testo è ora affidato alla sensibilità politica e umanitaria di tutti i senatori, nella consapevolezza che non può esservi un problema tecnico di copertura – ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – ma vi è una scelta politica da compiere.

Mentre l'inverno scende sul Kosovo, nonché sulla Cecenia e su cento altre terre martoriate dove l'ACNUR è in prima fila, il Senato e il Governo devono decidere se la solidarietà degli italiani verso gli oltre 20 milioni di rifugiati del mondo intero merita, o meno, un sia pur modesto incoraggiamento.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1834

(Estensore: DIANA)

20 maggio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 4051

(Estensore: PINGGERA)

14 luglio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 1834

(Estensore: RIPAMONTI)

17 giugno 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*) è aggiunta la seguente:

«*l-ter*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati entro il limite massimo di lire due milioni».

2. Nel comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-septies* è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro a favore del'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entro un limite massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a*), *f*) e *g*)» sono sostituite dalle seguenti: *a*), *f*), *g*) e *l-ter*)».

Art. 2.

(Modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) debbono essere comprovate da uno dei seguenti documenti:

a) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'ACNUR;

b) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'ACNUR, su stampati predisposti e numerati da detta organizzazione, e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del quietante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata dall'ACNUR, deve essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima organizzazione;

c) ricevuta di bonifico bancario rilasciata al cliente dall'azienda di credito attestante l'accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale per detta causale sul conto dell'ACNUR.

2. I documenti relativi ai versamenti eseguiti debbono essere allegati alle dichiarazioni dei redditi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1834

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOCO ED ALTRI

—

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis.*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati entro il limite massimo di lire due milioni».

2. Nel comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-quinquies* è aggiunta la seguente:

«*c-sexies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entro un limite massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a), f)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: *a), f), g)* e *l-bis)*».

Art. 2.

(Modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) debbono essere comprovate da uno dei seguenti documenti:

a) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'ACNUR;

b) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'ACNUR, su stampati predisposti e numerati da detta organizzazione, e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, nome e comune di residenza del quietante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata dall'ACNUR, deve essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima organizzazione;

c) ricevuta di bonifico bancario rilasciata al cliente dall'azienda di credito attestante l'accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale per detta causale sul conto dell'ACNUR.

2. I documenti relativi ai versamenti eseguiti debbono essere allegati alle dichiarazioni dei redditi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE N. 4051

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA LOGGIA ED ALTRI

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-ter*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati entro il limite massimo di lire 2 milioni».

2. La deducibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, è estesa a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a*), *f*) e *g*)» «sono sostituite dalle seguenti *a*), *f*), *g*) e *l-ter*)».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

